

Arriva il super autovelox, multa anche chi usa il telefono

Il nuovo "telelaser trucam" è in grado di pizzicare sorpassi proibiti, guida al telefono e senza cintura: presto operativo in tutta Italia

QUESTO E QUELLO CHE VIENE LETTO IN QUESTI GIORNI MA...

La **polizia stradale** in Sardegna e Lazio sta testando in queste settimane un nuovo strumento di rilevazione per le infrazioni degli automobilisti: il **telelaser trucam**.

Oltre agli eccessi di velocità e all'utilizzo di telefono alla guida, il nuovo telelaser trucam può rilevare anche i **sorpassi proibiti** e i passeggeri che guidano o viaggiano **senza cintura**, grazie alle **telecamere ad alta definizione**.

In grado di rilevare la velocità fino a 320km/h, può riprendere i mezzi in avvicinamento fino a 1200 metri di distanza ed è in grado di **operare anche di notte**. Inoltre può essere montato su una postazione fissa, come gli autovelox "tradizionali", ma poiché pesa solo 1,5kg è utilizzabile anche da un operatore di polizia. E si tratta di un congegno che riserverà molte brutte sorprese per gli automobilisti indisciplinati: chi gli passerà davanti si accorgerà dell'infrazione solo ben oltre il rilevamento, perché la grande distanza rende impossibile l'avvistamento in anticipo della pattuglia della polstrada.

Come racconta il **Corriere della Sera**, le nuove modalità consentiranno la **contestazione immediata delle infrazioni**: gli agenti saranno anche in grado di mostrare ai guidatori pizzicati a infrangere le regole il video appena ripreso direttamente sulla strada.

Il nuovo autovelox, già operativo sulla Pontina e sulla statale 131 in Sardegna, sarà presto in dotazione a ben 382 comandi di polizia stradale in tutto lo Stivale.

QUESTO E QUELLO CHE VIENE LETTO IN QUESTI GIORNI MA.....

In questi giorni TV e giornali non fanno altro che parlare di uno strumento rilevatore di velocità pressoché inattaccabile sotto il profilo dei ricorsi, tuttavia mi preme far conoscere alcuni particolari. Molti strumenti sono stati progettati e realizzati all'estero ove il sistema giudiziario è diverso dal nostro, la prima domanda che molti lettori si porranno è: cosa centra questo?, la risposta è più semplice di quanto si creda, perché da noi i procedimenti sia penali che civili sono improntati sulla **PROVA CERTA**, ciò vuol dire che in assenza di prova non è possibile condannare un individuo. I sistemi tipo il Trucam son rilevatori che intercettano un veicolo tramite un raggio laser che viaggia alla velocità della luce e che viene ripetuto per alcuni decimi di secondo e la differenza di risposta ovvero del tempo determina la velocità. Ma ben leggendo l'art 201 comma 1 bis lettera e) del C.d.S. e) **accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento [..omissis..] consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento [..omissis..]** e per quanto alla legge 168/2002 art 4 comma 3 **la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche**

in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

Un rilevamento frontale non potrà mai fornire la prova dello spazio percorso simile a quanto si verifica nello sport ove in assenza di una prova documentale al fotofinish non sarebbe mai possibile omologare un risultato

Inoltre qualora detti apparati dovessero essere supportati da rilevatori GPS si fa presente che tale tecnologia non ha MAI e ripeto MAI ottenuto alcuna omologazione in nessun paese del mondo sia per la sua imprecisione che può variare da 1 metro a decine di metri sia perché gli attuali satelliti sono gestiti dalle forze armate Statunitensi e mai essere darebbero la possibilità ad altri di poterli utilizzare in modo millimetrico potendo loro cambiare a loro piacimento e per loro interessi il posizionamento e le risultanze, le conseguenze di un sistema preciso sarebbe evidente che potrebbe essere gestito da terroristi per il loro fini

Nel mondo nessuno servizio aeronautico sia civile che militare utilizza solo tale sistema GPS, se ci si dovesse affidare esclusivamente ad esso molti sdarebbero gli aerei militari che invece di atterrare su una portaerei finirebbero in mare

Quindi qualsiasi apparato che si avvalga del segnale GPS è inaffidabile.

Altra considerazione è che la velocità è un rapporto spazio/tempo e solo una può essere variabile, quindi ipotizzare un movimento della vettura della Polizia che dispone del segnale GPS per misurare il suo spostamento ed in base a questo, misurare la velocità di altro veicolo per contravvenzionarlo è assolutamente assurdo ed è dettato ad un solo scopo quello industriale per la vendita e per gli ignari (sic) acquirenti di fare cassa con la complicità degli agenti che omettono di effettuare le opportune verifiche che invece li dovrebbe portare ad eseguirne la confisca dello strumento così come dall'art 45 C.d.S.

C.d.S. comma 9-ter. **"Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 802 a euro 3.212. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI (1)."**

Ritornando allo strumento Trucam si invita a leggere quanto dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) che alla data del 23/03/2017 non risulta tale apparato se non che tornando indietro di molti anni, (vedi **Decreto dirigenziale 13 giugno 2011**

n.3248 al link http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=10206) quindi non sarebbe la cosiddetta "ultima generazione" ma forse di penultima, terzultima o ancora oltre la spiegazione dell'inefficienza di tale strumento è tutto nella sent 113/2015 della Corte Costituzionale

"il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha predisposto le linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale per la tutela della vita e della salute umana sulle strade, in due parole la



tutela della "sicurezza stradale" è uno degli obiettivi fondamentali che ogni società civile deve porsi."

Rappresenta che tali indirizzi non possono discostarsi dal rispetto delle leggi.

Non potendosi mettere in discussione la gerarchia delle leggi, ne consegue che il

Dec. Lgs 285/1992 quale legge speciale, e l'art 142/6 nel punto che prescrive la "debita omologazione", ha prevalenza su altre norme, per cui il D.P.R. 495/1992, (in subordine al citato Dec. Lgs 285), con l'art. 192/3 ove cita "Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2." deve logicamente soggiacere all'art 142/6 predetto, con la conseguenza che il modello deve appunto essere "debitamente omologato" non consentendo pertanto alcuna interpretazione ma una rigida applicazione della norma.

Il modello, quale esemplare unico non risultasse sia mai stato omologato (art 142 comma 6 del C.d.S.), ne l'apparato effettivamente utilizzato approvato come da art. 345/2 del reg. di att.ne del C.d.S. come sentenziato anche dalla II Sez. della Suprema Corte di Cassazione con le sent.ze 29333 del 15/12/2008 (secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei LL.PP ora MIT) e dalla sent. 15042/2011 Cass. 2° sez. Civile, **(l'omologazione riguarda il prototipo mentre l'approvazione riguarda l'apparato utilizzato) da cui appare chiaro che il solo modello quale esemplare unico deve essere omologato, mentre l'apparato effettivamente utilizzato in carico alle forze di Polizia ed identificato da univoca matricola, necessita della sola approvazione del MIT già Min.**



LL.PP. come dal menzionato 345/2 il tutto apparerebbe evidente una bella truffa a danno degli automobilisti. Guardate questa foto diffuse dal costruttore e qualcuno sa dirmi quale parte del veicolo è stato colpito? Anche in considerazione che la misurazione si protrae per alcuni decimi di secondo e con i parabrezza e cofani molto incli-

nati la velocità potrebbe essere ridotta o maggiorata non essendo il veicolo che avanza o si allontana di forma piana e perpendicolare al raggio

**Fonte Carlo Spaziani
Uff.le di Polizia Locale
e www.autoveloxko.it**